



COMUNE DI ORBETELLO

(Provincia di Grosseto)

**PIANO
E
REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione*
- Articolo 2 - Definizioni*
- Articolo 3 - Finalità*
- Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali*
- Articolo 5 - Tipologie di commercio su aree pubbliche*
- Articolo 6 - Esercizio dell'attività*
- Articolo 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio ed assegnazione del posteggio*
- Articolo 8 - Concessioni temporanee di posteggio*
- Articolo 9 - Registrazione e conteggio delle presenze*
- Articolo 10 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere*
- Articolo 11 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare*
- Articolo 12 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari*
- Articolo 13 - Migliorie, scambio dei posteggi, spostamento delle aree*
- Articolo 14 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*
- Articolo 15 - Gestione delle manifestazioni*
- Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche*
- Articolo 17- Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi*
- Articolo 18 - Edizioni aggiuntive manifestazioni programmate. Manifestazioni anticipate o posticipate*
- Articolo 19 - Svolgimento attività in aree demaniali marittime*
- Articolo 20 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche*
- Articolo 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico*
- Articolo 22 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante e modalità di svolgimento dell'attività*
- Articolo 23 - Zone vietate*
- Articolo 24 - Mercati localizzazione e caratteristiche*
- Articolo 25 - Mercati -Planimetrie e condizioni di accesso alle aree*
- Articolo 26 - Disposizioni particolari per mercato coperto di Via Marsala/Via Gioberti*
- Articolo 27 - Posteggi fuori mercato localizzazione e caratteristiche*
- Articolo 28 - Posteggi fuori mercato - Planimetrie e condizioni di accesso alle aree*
- Articolo 29 - Sanzioni*
- Articolo 30 - Abrogazione precedenti disposizioni*



Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della Legge regionale 23.11.2018 n. 62 "Codice del Commercio", tenuto conto delle disposizioni della stessa Legge regionale e del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 come modificato dalla Legge 30.12.2018 n. 145 art. 1 comma 686 lett. c):
 - a. regola l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche;
 - b. individua le aree, i giorni, gli orari, l'ubicazione, le superfici, i settori commerciali, le tipologie merceologiche ed ogni altro eventuale elemento caratterizzante i mercati, le fiere, le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il presente atto ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, nei giorni e con le modalità stabilite dal Comune per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;



- d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità; utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto alla prevista autorizzazione e concessione;
- g) Per **fiera** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità; indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese;
- i) Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche, allo sviluppo del commercio equo e solidale, alla promozione e commercializzazione dei prodotti di filiera corta, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione culturale, sportiva o sociale;
- j) Per **operatore con posteggio** si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile;
- k) Per **operatore itinerante** si intende il soggetto che esercita l'attività commerciale su qualsiasi area, purché in forma itinerante;
- l) Per **operatore con posteggio temporaneo** si intende il soggetto in possesso di



- concessione temporanea rilasciata in occasione di fiere promozionali o di iniziative commerciali a carattere temporaneo;
- m) Per **concessione** l'atto con il quale si costituisce il rapporto, temporaneo o decennale, che lega l'operatore al posteggio;
 - n) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio;
 - o) Per **presenze in un mercato**, in una fiera o in un posteggio fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato secondo il calendario e le modalità stabilite, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
 - p) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro, purché non assegnato;
 - q) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - r) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap e soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno alla imprenditoria giovanile;
 - s) Per **settore merceologico** quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 della L.R. 23.11.2018 n. 62, per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
 - t) Per **tipologia merceologica del singolo posteggio** la specifica destinazione merceologica (alimentare e non alimentare) assegnata al singolo posteggio;
 - u) Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - v) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3



Finalità

1. Il presente atto persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di frequentazione e di acquisto da parte dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione, alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali;
 - f) La promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - g) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita, in prevalenza, attraverso il Settore Affari Generali Servizio Sport Turismo Cultura e Commercio ed il Settore Polizia Municipale, assicurando l'espletamento degli atti amministrativi e la vigilanza.



Articolo 5

Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, da società di persone e società di capitali regolarmente costituite e da cooperative, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante, secondo quanto specificato dal presente atto.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, se effettuato in forma itinerante.
2. La domanda di autorizzazione e la segnalazione di inizio attività, sono presentate utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il competente Servizio comunale.
3. Il subingresso nella gestione di una attività esistente, e la reintestazione, per entrambi le modalità di esercizio di cui al punto 1, sono soggette a sola segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della normativa vigente.
4. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente atto nelle aree non comunali è soggetto alla previa disponibilità da parte del Comune delle aree stesse.
5. Nel territorio della Regione Toscana l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni previste dal presente atto.
6. L'attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, previsti dalla vigente normativa in materia .



Articolo 7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio ed assegnazione del posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nell'ambito delle manifestazioni commerciali programmate;
 - b) alla partecipazione alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'esercizio dell'attività e la concessione del posteggio viene effettuata secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e 37 della L.R. 23.11.2018 n. 62;

Articolo 8

Concessioni temporanee di posteggio

1. Il Comune può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario secondo la normativa prevista dall' art.36 della L.R. 23.11.2018 n. 62.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono deliberate con apposito atto della Giunta Comunale, con il quale vengono stabilite le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'evento commerciale, le tipologie dei posteggi, i contenuti del bando per l'assegnazione, i criteri di assegnazione delle concessioni temporanee, che possono essere diversificati rispetto a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.



Articolo 9

Registrazione e conteggio delle presenze

1. La registrazione delle presenze viene effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune, mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
2. Le operazioni di registrazione delle presenze e delle assenze e l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, hanno luogo ogni giorno alle ore 08.00 durante l'ora legale e alle ore 08.30 durante il rimanente periodo dell'anno.
3. L'operatore è tenuto ad essere presente, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite ed a rimanere sino al termine della manifestazione, fatti salvi casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave malessere fisico, etc.).
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
5. Nelle fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione.
6. Negli eventi di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari al almeno due terzi della durata della manifestazione.

Articolo 10

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della l.r. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.



- c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nell'ambito della stessa manifestazione.

Articolo 11

Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare della concessione o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti, ai collaboratori o altre figure professionali previste dalla normativa sui rapporti di lavoro.
2. Il rapporto di dipendenza o di collaborazione è comprovato con dichiarazione redatta dal titolare in conformità con quanto previsto dagli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000.
3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere esibite su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune delle funzioni di vigilanza e controllo, unitamente all'originale dell'autorizzazione.

Articolo 12

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il titolare sia in possesso dei prescritti requisiti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di cui al precedente comma è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal DPRG 40/r/2006.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato



dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Articolo 13

Migliorie, scambio dei posteggi, spostamento delle aree

1. Il competente servizio comunale, preso atto dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore, a seguito decadenza o perché non ancora assegnati), emette apposito bando di migloria destinato a tutti gli operatori già titolari di concessione nella stessa manifestazione.
2. Gli operatori interessati alla scelta di un altro posteggio disponibile, dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, secondo quanto previsto nell'apposito bando.
3. I criteri per la migloria sono quelli indicati nell'art. 7, punto 7, del presente regolamento e deve essere tenuto conto della tipologia merceologica dei posteggi interessati.
4. Lo scambio di posto fra due operatori presenti nella stessa manifestazione può essere consentito, previa domanda con firma congiunta da inviare al Comune, che provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento, ad esprimersi in merito alla stessa richiesta, tenendo conto della necessità di rispettare la tipologia merceologica assegnata ai singoli posteggi oggetto dello scambio.
5. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
6. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto delle aree destinate a mercato, fiere o posteggi fuori mercato. Al riguardo, il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma precedente



e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 14

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno della manifestazione commerciale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione è effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nella stessa manifestazione. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere divisi in settori merceologici stabiliti, deve rispettare tale imprescindibile distinzione.
4. L'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere non divisi in settori merceologici (manifestazioni miste) deve possibilmente rispettare la tipologia merceologica assegnata al singolo posteggio, dando priorità, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 2, ai soggetti operanti nello stesso settore merceologico.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai sensi dell' art. 10 commi 1 e 2 del presente regolamento è effettuata esclusivamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti.

Articolo 15

Gestione delle manifestazioni

1. Le manifestazioni commerciali oggetto del presente atto possono essere affidate in gestione, con apposita delibera della Giunta Comunale, a soggetti esterni al Comune.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'art. 32 comma 1 lettera i) della L.R. 62/2018, a richiesta, possono essere affidate in gestione a



soggetti esterni, dando priorità ad Associazioni di categoria del settore Commercio e a Soggetti che hanno come finalità la promozione del territorio, alle condizioni imposte dal Comune. In tali casi il Comune rilascia al gestore la concessione per l'uso del suolo pubblico utilizzato e una autorizzazione per l'esercizio dell'attività, mentre allo stesso gestore spetta l'espletamento a propria cura e spese di tutte le altre incombenze organizzative e gestionali, compresa l'assegnazione dei singoli posteggi agli operatori partecipanti.

3. Il Comune prima di autorizzare le manifestazioni di cui al comma 2, chiede il parere preventivo e non vincolante alle Associazioni di categoria del settore Commercio.

Articolo 16

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o, comunque, non in concessione.
2. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. E' fatta salva la possibilità del Comune di condizionare l'assegnazione di determinati posteggi all'uso di tende di protezione di struttura e dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, a cittadini ed utenti.
4. **E' obbligatorio** mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita settore alimentare e non alimentare, entro lo spazio destinato a posteggio. Nel caso di un operatore titolare di due posteggi contigui è consentito mantenere nei posteggi un unico veicolo. Sono escluse le aree in cui è vietato introdurre veicoli e la vendita è operata solo con banco.
5. E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di condizionare, per particolari motivi, l'assegnazione di determinati posteggi al divieto del mantenimento di cui al precedente comma.



Articolo 17

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.
2. Sono considerati compatibili con il presente regolamento ampliamenti di lieve entità, concessi su richiesta dell'interessato, che non superino il 10% della superficie del posteggio, e comunque l'ampliamento verrà concesso solo qualora ci siano reali e comprovate esigenze di spazio.
3. Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purché:
 - a) non pregiudichino il numero e la dimensione degli altri posteggi;
 - b) non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti;
 - c) non comportino problemi di traffico e di viabilità, di sicurezza o di intralcio;
 - d) non vengano a crearsi situazioni di pericolo di alcun genere.
4. La concessione dell'ampliamento disposta su domanda dell'interessato comporta l'adeguamento della tassa di concessione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 18

Edizioni aggiuntive di manifestazioni programmate. Manifestazioni anticipate o posticipate

1. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, su richiesta delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del Commercio, il Comune redige il calendario relativo alle manifestazioni di cui al presente articolo.
2. Le manifestazioni commerciali già istituite che ricadono in giornate festive vengono regolarmente svolte nelle giornate previste, con esclusione di quelle ricadenti nei giorni festivi del 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 Dicembre, in questi casi le stesse verranno svolte nella giornata feriale antecedente.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nelle manifestazioni straordinarie anticipate o posticipate, non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli



spuntisti.

Articolo 19

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali marittime

1. L'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime trasferite alle competenze comunali è consentito ai soli titolari di autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, e solamente previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio comunale, secondo le procedure dallo stesso stabilite; con l' autorizzazione saranno fissate le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree predette e per il loro utilizzo.
2. Per l'esercizio della stessa attività nelle aree demaniali marittime non trasferite alle competenze comunali, è necessaria la preventiva autorizzazione del Servizio Demanio comunale, rilasciata secondo le procedure dallo stesso stabilite, previo nulla osta da parte delle competenti Autorità; con l' autorizzazione verranno fissate le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree predette e per il loro utilizzo.

Articolo 20

Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della LR 62/2018;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero 180 giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
 - c) nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, o nel caso delle fiere, qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.
2. Rispetto a quanto previsto dalla lettera c) del comma precedente, sono fatte salve le



sospensioni volontarie dell'attività di cui all'art. 87 della LR 62/2018.

Articolo 21

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 22

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante e modalità di svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività, e può essere effettuata dalla data di ricevimento della segnalazione.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal DPGR 40/r/2006.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle manifestazioni previste dal presente atto;
 - c) alla partecipazione alle manifestazioni oggetto di concessioni temporanee.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
6. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. La vendita in tal modo effettuata è considerata attività di commercio come definita dell'art. 33 comma 1 lettera a) della L.R. 62/2018, svolta in assenza di autorizzazione



e concessione.

7. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni oggetto del presente atto, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolgono le stesse manifestazioni, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 23

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
- nei centri storici di Orbetello , Talamone e nel centro abitato di Ansedonia;
 - su ogni area qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Art. 24

Mercati: localizzazione e caratteristiche

1	MERCATO DEL CAPOLUOGO LOCALITÀ SPIAGGETTA (DIVISO IN DUE SETTORI DISTINTI – SETTORE ALIMENTARE E SETTORE NON ALIMENTARE)	
	Svolgimento del mercato	Annuale



Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Sabato
Ubicazione	Loc. Spiaggetta
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 3499
Superficie media dei posteggi	Mq. 40,10
Totale dei posteggi	N. 86 Mq 40 N. 1 Mq 49 (Posteggio n. 45)
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 13
	Settore non alimentare N. 70
Riservati ai produttori agricoli	N. 3
Riservati ai portatori di handicap	N. 1
Orario	07.30 – 13.30

2	MERCATO DI ALBINIA (DIVISO IN DUE SETTORI DISTINTI – SETTORE ALIMENTARE E SETTORE NON ALIMENTARE)	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Venerdì
	Ubicazione (*)	P.zza delle Regioni, Via De Witt
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 1560
	Superficie media dei posteggi	Mq. 40
	Totale dei posteggi	N. 39
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 7
		Settore non alimentare N. 30
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

(*) è previsto, per motivi di pubblico interesse, lo spostamento del presente mercato, dalla attuale sede ad altra sede da individuare.



3	MERCATO DI FONTEBLANDA (MERCATO NON DIVISO IN SETTORI MERCEOLOGICI MA CON POSTEGGI A SPECIFICA TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ASSEGNATA - ALIMENTARE E NON ALIMENTARE-)	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Mercoledì
	Ubicazione	Piazza dell'Uccellina
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 444
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 11
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 2
		Tipologia merceologica non alimentare N. 7
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

4	MERCATO DI TALAMONE (MERCATO NON DIVISO IN SETTORI MERCEOLOGICI MA CON POSTEGGI A SPECIFICA TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ASSEGNATA - ALIMENTARE E NON ALIMENTARE-)	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Lunedì
	Ubicazione	Piazza del Porto
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 96
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 3
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare/non alimentare N. 1



Riservati ai produttori agricoli	N. 1
Riservati ai portatori di handicap	N. 1
Orario	07.30 – 13.30

5	MERCATO COPERTO DI ORBETELLO CENTRO (DESTINATO AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE)	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Giornaliera
	Giornata di svolgimento	Tutti i giorni escluso la domenica dal 1 settembre al 30 giugno Tutti i giorni Dal 1 luglio al 31 agosto
	Ubicazione	Via Marsala/Gioberti
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 162,60
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32. 52
	Totale dei posteggi	N. 5
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore merceologico alimentare N. 4
		Settore merceologico non alimentare N.
	Riservati ai produttori agricoli	N.
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1
	Orario	Vedi il successivo Articolo 26

Articolo 25

Planimetrie e condizioni di accesso alle aree

- Le caratteristiche dei singoli mercati sono riportate nelle planimetrie allegate, nelle quali sono indicati:



- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la dislocazione dei posteggi;
 - b) i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.
- Le aree di svolgimento del mercato vengono interdette con apposite ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento dei mercati e per gli orari prestabiliti.
- L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 26

Disposizioni particolari inerenti il mercato coperto di Orbetello – Via Marsala/Gioberti:

Giorni di svolgimento e orari di vendita:

- Tutti i giorni tranne la Domenica dalle ore 06.30 alle ore 13.30.
- Il Sabato dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- Dal 1° Giugno al 30 Settembre dalle ore 06.30 alle ore 13.30.
- Il Sabato dalle ore 16.30 alle ore 20.00.
- Nei mesi di Luglio e Agosto aperto anche alla Domenica dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
- Nel caso in cui la festività ricada in un giorno infrasettimanale, nel giorno precedente la festività il mercato rimane aperto anche il pomeriggio, con gli stessi orari previsti per il Sabato.
- E' lasciata alla libera scelta degli esercenti, anche singolarmente di rimanere aperti nel pomeriggio Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- Viene lasciata alla Giunta Municipale la decisione di revocare tale possibilità o prevedere orari diversi.



- L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 1 ora prima di inizio dell'orario di vendita.
- Entro 1 ora al termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

Articolo 27

POSTEGGI FUORI MERCATO: localizzazione e caratteristiche

1	POSTEGGI FUORI MERCATO DI ORBETELLO	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Giornaliera
	Giornata di svolgimento	Tutti i giorni escluso il Sabato
	Ubicazione	Loc. Spiaggetta
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 200
	Superficie media dei posteggi	Mq. 40
	Totale dei posteggi	N. 5
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 2 (N. 4 giovedì)
		Tipologia merceologica non alimentare N. 2 (N. 0 giovedì)
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

2	POSTEGGIO FUORI MERCATO DI ORBETELLO - VIA LEOPARDI	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Giornaliera
	Giornata di svolgimento	Tutti i giorni escluso il Sabato
	Ubicazione	Via Leopardi
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 32
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 1



		Tipologia merceologica non alimentare N.
	Riservati ai produttori agricoli	N.
	Riservati ai portatori di handicap	N.
	Orario	ore 07.30 – 13.30

3	POSTEGGI FUORI MERCATO DI ALBINIA	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Giornaliera
	Giornata di svolgimento	Tutti i giorni escluso il Venerdì
	Ubicazione	Via Sicilia
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 160
	Superficie media dei posteggi	Mq. 40
	Totale dei posteggi	N. 4
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 1
		Tipologia merceologica non alimentare N. 2
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

4	POSTEGGI FUORI MERCATO DI FONTEBLANDA	
	Svolgimento del mercato	annuale
	Cadenza	giornaliera
	Giornata di svolgimento	Tutti i giorni escluso il mercoledì
	Ubicazione	Via degli Olmi
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 160
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 5
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 1



		Tipologia merceologica non alimentare N. 3
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

5	POSTEGGI FUORI MERCATO DI TALAMONE – DOMENICA	
	Svolgimento del mercato	Stagionale 1 aprile – 30 settembre
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Domenica
	Ubicazione	Piazza del Porto
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 96
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 3
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica non alimentare N. 3
	Orario	07.30 – 13.30

6	POSTEGGI FUORI MERCATO DI TALAMONE – GIOVEDÌ	
	Svolgimento del mercato	annuale
	Cadenza	settimanale
	Giornata di svolgimento	Giovedì
	Ubicazione	Piazza del Porto
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 96
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 3
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
		Settore extralimentare N. 2
	Orario	07.30 – 13.30
7	POSTEGGI FUORI MERCATO (STAGIONALI) DI TALAMONE - TUTTI I GIORNI, ESCLUSO LUNEDÌ	



Svolgimento del mercato	Stagionale 1 aprile – 30 settembre
Cadenza	Giornaliero
Giornata di svolgimento	Tutti i giorni, escluso lunedì
Ubicazione	Piazza del Porto
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 64
Superficie media dei posteggi	Mq. 32
Totale dei posteggi	N. 2
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 1
	Tipologia merceologica non alimentare N. 1
Orario di svolgimento	17.00 – 23.00

8	POSTEGGI FUORI MERCATO DI TALAMONE – MARTEDI'	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Giornaliera
	Giornata di svolgimento	Martedì
	Ubicazione	Piazza del Porto
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 96
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 3
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore extralimentare N. 2
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

9	POSTEGGI FUORI MERCATO DI TALAMONE – MERCOLEDI'	
	Svolgimento del mercato	Annuale



Cadenza	Giornaliera
Giornata di svolgimento	Mercoledì
Ubicazione	Piazza del Porto
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 64
Superficie media dei posteggi	Mq. 32
Totale dei posteggi	N. 2
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
Riservati ai produttori agricoli	N. 1
Orario	07.30 – 13.30

10	POSTEGGI FUORI MERCATO DI TALAMONE – VENERDI'	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Giornaliera
	Giornata di svolgimento	Venerdì
	Ubicazione	Piazza del Porto
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 64
	Superficie media dei posteggi	Mq. 32
	Totale dei posteggi	N. 3
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 1
		Tipologia merceologica non alimentare N. 1
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Orario	07.30 – 13.30

11	POSTEGGI FUORI MERCATO DI TALAMONE – SABATO	
	Svolgimento del mercato	Annuale



Cadenza	Giornaliera
Giornata di svolgimento	Sabato
Ubicazione	Piazza del Porto
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 96
Superficie media dei posteggi	Mq. 32
Totale dei posteggi	N. 3
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Tipologia merceologica alimentare N. 1
	Tipologia merceologica non alimentare N. 1
Riservati ai produttori agricoli	N. 1
Orario	07.30 – 13.30

Articolo 28

Planimetrie e condizioni di accesso alle aree

- Le caratteristiche dei posteggi fuori mercato sono riportate nelle planimetrie allegate, nelle quali sono indicati:

- d) l'ubicazione e la dislocazione dei posteggi;
- e) i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap;
- f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

- L'accesso agli stessi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita dovranno essere lasciati liberi.

- Le aree vengono interdette con apposite ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento dei mercati e per gli orari prestabiliti.

- Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 29

Sanzioni



1. Le sanzioni sono stabilite dall'art. 116 della LR n. 62/2018 .

Articolo 30

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente atto sono abrogati: il precedente Regolamento in materia e ogni altra precedente disposizione con esso incompatibile.

